



CONFINDUSTRIA

RENTRI: a che punto siamo con il nuovo Sistema per la tracciabilità dei rifiuti?

Federchimica – 14a Conferenza
dei Responsabili di Stabilimento e dei
Responsabili HSE
16 Dicembre 2021

Il nuovo Sistema di Tracciabilità – Da dove siamo partiti

Fonte: https://prototipo.rentri.it/docs/20210719%20Presentazione_Renti_220721.pdf

I Riferimenti Normativi – l'art. 188-bis

- Il d.lgs. n. 116 del 2020 ha modificato la parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006.
- **L'art. 188-bis** del d.lgs. n. 152 del 2006, nell'attuale formulazione, prevede che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti **si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI**, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.
- Il RENTRI sarà suddiviso in due sezioni:
 - La **Sezione dell'Anagrafica** degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
 - La **Sezione della Tracciabilità**, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
- Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
- **Per tutti i soggetti non obbligati** all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, i suddetti adempimenti potranno continuare ad essere **assolti tramite i formati cartacei**.



I Riferimenti Normativi – I futuri decreti attuativi

- I **decreti attuativi** previsti dall'Art. 188-bis serviranno a disciplinare gli **aspetti operativi, tecnici, funzionali**, anche aggiornando i modelli di registro e il formulario.
- In particolare, i decreti dovranno disciplinare il funzionamento del sistema di tracciabilità, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, **favorendo la semplificazione amministrativa**, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
 - **i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione** di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle **modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi**;
 - **le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati** ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'art. 6 del DL n. 135 del 2018, **con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori**;
 - **il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai registri e formulari, nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto.**

I Riferimenti Normativi – I futuri decreti attuativi

- **le modalità per la condivisione dei dati** del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) **al fine del loro inserimento nel Catasto** di cui all'articolo 189;
 - e) **le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione** di cui al [regolamento \(CE\) n. 1013/2006](#), nonché **le modalità di coordinamento tra le comunicazioni** di cui alla [legge 25 gennaio 1994, n. 70](#) e **gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale**;
 - f) **le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale**;
 - g) **le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo**;
 - h) **le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti**, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché **le responsabilità da attribuire all'intermediario**
- In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema RENTRI **continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148)** in materia di tenuta dei registri di carico e scarico, e di produzione dei formulari per l'identificazione dei rifiuti trasportati.

Presentazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (cd. RENTRI)

- A dicembre 2020 è stata presentata la prima bozza di prototipo per la sperimentazione delle modalità di funzionamento del registro elettronico nazionale.
- L'introduzione del REN non apporta, allo stato attuale, variazioni agli obblighi e alle responsabilità degli operatori coinvolti lungo tutto il ciclo di vita dei rifiuti. Il funzionamento del REN risponde, invece, al compito di **strumento di monitoraggio e controllo sulla movimentazione dei rifiuti, avvalendosi di soluzioni tecnologiche innovative volte alla dematerializzazione dei documenti di accompagnamento dei rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico.**
- Il prototipo, quindi, si pone l'obiettivo di testare sia nella struttura che nel funzionamento un sistema le cui regole comunque, **saranno delineate puntualmente nel futuro decreto regolamentare di cui all'art. 188-bis del Codice dell'Ambiente.**
- **Nel contesto della sperimentazione si procederà per gradi**, nel senso che saranno testate inizialmente solo alcune funzionalità del sistema fino ad arrivare a regime. Il successo della sperimentazione dipenderà dal **consenso e dalla rappresentatività degli operatori che vi parteciperanno.**



Confindustria ha rappresentato che la sperimentazione potrà avere esiti positivi a patto che:

- vi partecipi un **campione realmente rappresentativo delle Imprese che gestiscono rifiuti**, quindi Imprese dotate di sistemi gestionali come anche Imprese che non lo sono ancora e che ad oggi rappresentano il numero maggiore dei soggetti interessati;
- la **sequenza delle operazioni non preveda trasmissione sincrona di dati da parte del produttore dei rifiuti e del trasportatore**, circostanza che in passato ha causato, tra le altre, le debolezze e il fallimento del SISTRI;
- il sistema proposto sia una **vera semplificazione** per le imprese.

Il nuovo Sistema di Tracciabilità – Il Protocollo di Adesione alla Sperimentazione

Fonte: https://prototipo.rentri.it/docs/20210719%20Presentazione_Renti_220721.pdf

La firma del Protocollo di Adesione

A Giugno 2021, Confindustria (e le altre Associazioni datoriali) ha firmato il Protocollo di Adesione alla sperimentazione per la definizione dei profili tecnici ed operativi del registro elettronico nazionale con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Le Aziende che Confindustria ha segnalato per la Sperimentazione del RENTRI sono circa 80 e nel complesso le Aziende che si sono candidate sono 260 (dato aggiornato a metà novembre 2021).

I CONTENUTI I DEL PROTOCOLLO DI ADESIONE

- FINALITA'
- DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
- ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO
- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO
- ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEI FORMULARI
- FUNZIONALITÀ AL MOMENTO ESCLUSE DALLA SPERIMENTAZIONE
- ELABORAZIONE DEI DATI E DEI RISULTATI
- FORMAZIONE E ASSISTENZA
- COSTI
- ASSOCIAZIONI DATORIALI

1) FINALITA' DELLA SPERIMENTAZIONE

- Al fine di procedere alla realizzazione del sistema ed alla definizione dei provvedimenti normativi di attuazione, la competente Direzione del Ministero per la Transizione Ecologica ha richiesto il supporto tecnico operativo dell' Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la progettazione e realizzazione di un prototipo per **avviare una sperimentazione preliminare finalizzata a verificare e la fruibilità di alcune delle funzionalità del Registro elettronico nazionale, nonché l'interoperabilità con i sistemi gestionali eventualmente in uso alle aziende e l'adeguatezza delle procedure.**
- In tale contesto, la Direzione generale per l'Economia Circolare e l'Albo Nazionale Dei Gestori Ambientali hanno richiesto alle Associazioni di categoria delle imprese coinvolte di **acquisire la disponibilità di alcune aziende a partecipare direttamente alle attività necessarie a sperimentare alcune funzionalità del sistema.**
- **Gli adempimenti e le comunicazioni oggetto di sperimentazione non sono sanzionabili per eventuali errori, omissioni o disallineamenti.** La compilazione dei modelli nell'ambito della fase di sperimentazione, ad eccezione dell'utilizzo del formulario vidimato elettronicamente secondo quanto previsto all'articolo 193, comma 5, infatti, **non sostituisce gli adempimenti attualmente vigenti e non esime le imprese e le Associazioni dal regolare e ordinario adempimento dei documenti di tracciabilità.**
- **Le Imprese si impegnano a partecipare in maniera continua e costante ma resta libera la facoltà di uscire dalla stessa.**

2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

- La durata della sperimentazione per le fasi attualmente previste è stimata in otto mesi.
- Sono previste **cinque fasi** di realizzazione del prototipo, necessarie allo sviluppo delle funzionalità da dover sperimentare

1° fase

- *riguarderà l'**accreditamento** dei soggetti volontari sottoscrittori del protocollo d'intesa per la sperimentazione del prototipo. Tale modulo sarà il primo ad essere rilasciato in ordine cronologico e costituirà il primo step per le successive fasi di attività*

2° fase

- *riguarderà lo sviluppo delle funzionalità relative alla **vidimazione digitale dei formulari** in alternativa alle tradizionali modalità per la vidimazione dei FIR prestampati, che rappresenterà uno degli elementi cardine per la completa dematerializzazione dei formulari*

3° fase

- *riguarderà lo sviluppo delle funzionalità relative alla **vidimazione digitale dei registri di carico e scarico**. L'applicazione deve consentire l'intestazione del registro di carico e scarico e l'attribuzione dell'identificativo digitale del registro di C/S*

2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

4° fase

- prevederà la **trasmissione dei dati relativi ai registri di carico e scarico**, adempimento trasversale a tutte le tipologie di utenti tenuti all'iscrizione al registro e aderenti alla sperimentazione.
- La fase sarà implementata progressivamente partendo dalle imprese già digitalizzate, in possesso quindi di un proprio sistema gestionale, che potranno trasmettere il dato in maniera interoperabile ed esteso ad un campione ristretto di soggetti privi di gestionale con trasmissione del dato mediante un "tracciato record".

5° fase

- prevederà la **trasmissione dei dati dei formulari da parte dei soggetti**, che gestiscono rifiuti pericolosi, che aderiscono alla sperimentazione, secondo due diverse modalità:
 - ⑩ una prima in cui la trasmissione sarà sperimentata sulla "filiera corta" trasportatore - impianto, presupponendo un sistema di delega al trasportatore per quanto riguarda la trasmissione del dato, e
 - ⑩ una seconda con "filiera completa" prevedendo il coinvolgimento anche di produttori informatizzati o eventualmente di ulteriori soggetti in grado di poter trasmettere il dato per conto dei produttori

- **Probabilmente verrà aggiunta una sesta fase** relativa all'utilizzo dei nuovi modelli telematici FIR e registri di carico e scarico.

2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

- La sperimentazione prevede **tre attività a carico delle imprese partecipanti: la registrazione, la trasmissione dei dati contenuti nei registri di carico e scarico e la trasmissione dei dati essenziali dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi**, con le modalità semplificate che saranno appositamente indicate al momento del rilascio dei rispettivi moduli.
- **I modelli di riferimento da utilizzare sono quelli contenuti nella disciplina attualmente vigente (DM n.145 del 1998 e D.M n.148 del 1998)**, che verranno trasposti in formato digitale e dovranno essere trasmessi con le modalità e le tempistiche indicate.
- Al fine di procedere alla compilazione e all'invio dei dati in formato digitale si utilizzeranno, laddove presenti, **i sistemi gestionali** correntemente in uso e opportunamente implementati, senza oneri per le imprese dai propri fornitori di software aderenti alla presente sperimentazione, a seguito del rilascio di ciascun modulo per consentire il dialogo con il sistema centrale. Ciò nell'intento di minimizzare l'impatto sull'organizzazione dell'impresa.
- **Specifiche modalità di invio mediante appositi tracciati record saranno indicati per le imprese che non dispongono di un sistema gestionale**; per le Associazioni datoriali che erogano servizi per la tenuta della contabilità ambientale per l'invio dei dati dei registri di carico e scarico nonché altri soggetti delegati dalle imprese.
- **Gli adempimenti e le comunicazioni oggetto di sperimentazione non sono sanzionabili per eventuali errori, omissioni o disallineamenti**. La compilazione dei modelli nell'ambito della fase di sperimentazione, ad eccezione dell'utilizzo del formulario vidimato elettronicamente secondo quanto previsto all'articolo 193, comma 5, infatti, non sostituisce gli adempimenti attualmente vigenti e non esime le imprese e le Associazioni dal regolare e ordinario adempimento dei documenti di tracciabilità.

3) ACCREDITAMENTO

➤ ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

- Le imprese e le associazioni datoriali e loro società di servizi o altri soggetti delegati che partecipano alla sperimentazione dovranno preliminarmente **accedere al portale** che sarà indicato dall'Albo e **verificare/confermare i propri dati anagrafici**.
- Le imprese che partecipano alla sperimentazione, **simuleranno quella che sarà l'iscrizione al Registro elettronico nazionale accedendo all'apposito portale mediante riconoscimento con identità digitale** nel rispetto della normativa CAD.
- Questa fase è necessaria al fine di definire la profilazione delle diverse tipologie di utenze e dovrà consentire di migliorare e facilitare l'accessibilità al sistema e alle procedure d'iscrizione e di utilizzo del Registro in relazione alle condizioni ed esigenze operative delle imprese.

4) COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEI REGISTRI DI C/S

➤ ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

- Le imprese, le associazioni datoriali che partecipano alla sperimentazione dovranno **trasmettere i dati relativi ai registri di carico e scarico, adempimento trasversale a tutte le tipologie di utenti tenuti all'iscrizione al registro e aderenti alla sperimentazione.**
- Tale attività coinvolgerà le imprese già digitalizzate che potranno trasmettere le informazioni **tramite interfaccia e le imprese prive di gestionale**, che dovranno trasmettere i dati mediante un "tracciato record", anche per il tramite o con il supporto delle associazioni datoriali (e loro società di servizi o altri soggetti delegati).
- Per la partecipazione alla sperimentazione **i fornitori di software gestionali (anche interni all'impresa) dovranno provvedere all'adeguamento degli strumenti informatici già in uso presso le imprese.**
- **Con cadenza mensile le imprese o soggetti da queste delegati provvederanno ad effettuare l'upload del flusso dei dati contenuti nei registri di c/s.**



5) COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEI FORMULARI

➤ ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NEI FORMULARI

- **Le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi** che partecipano alla sperimentazione dovranno trasmettere i dati dei formulari secondo due diverse modalità:
 - ✓ una prima in cui la **trasmissione potrà essere delegata ad uno dei soggetti fra cui trasportatore, intermediario o associazione datoriale per quanto riguarda la trasmissione del dato;**
 - ✓ una seconda prevedendo il coinvolgimento diretto anche di produttori di rifiuti speciali pericolosi dotati di proprio sistema gestionale.
- Per la partecipazione alla sperimentazione i fornitori di software gestionali (anche interni all'impresa) dovranno provvedere all'adeguamento degli strumenti informatici di cui dispongono, già in uso presso le imprese, per consentire la trasmissione dei dati al sistema centrale.
- **In fase di sperimentazione saranno definite modalità, tempistiche e tipologia di dati che l'operatore potrà compilare tramite il proprio sistema gestionale e inviare al Registro elettronico nazionale i dati estratti.** I risultati della compilazione con le diverse ipotesi saranno valutati ai fini dell'analisi dei risultati della sperimentazione.
- I dati obbligatori per la compilazione del FIR devono ad ogni modo essere annotati e presenti sulla stampa del documento cartaceo che accompagna il trasporto, poiché come già detto in precedenza la partecipazione alla sperimentazione non si sostituisce all'adempimento degli obblighi di legge. In ogni caso l'utilizzo del formulario vidimato digitalmente con le modalità previste all'art. 193, comma 5, è sostitutivo delle 4 copie a ricalco previste attualmente.
- **Al termine della movimentazione l'impianto di destinazione trasmetterà al Registro elettronico nazionale il formulario completo, compilato in ogni sua parte.**



6) FUNZIONALITA' ESCLUSE e 7) ELABORAZIONE DEI DATI

➤ FUNZIONALITÀ AL MOMENTO ESCLUSE DALLA SPERIMENTAZIONE

Durante la presente sperimentazione, sono escluse dalla prototipizzazione le seguenti funzionalità:

- Spedizioni transfrontaliere e intermodalità
- Sistemi di geolocalizzazione
- Procedure di emergenza
- Servizi per gli Organi di controllo e per le Pubbliche Amministrazioni

➤ ELABORAZIONE DEI DATI E DEI RISULTATI

Allo scadere del periodo di sperimentazione, la Direzione generale ECI e l'Albo nazionale gestori ambientali acquisiscono i dati e le informazioni, anche tramite le associazioni di categoria che aderiscono alla sperimentazione, e provvedono alla loro elaborazione per la definizione dei risultati esponendo in modo anonimo gli esiti e mettendoli a disposizione di tutte le imprese e associazioni di categoria che hanno preso parte alla sperimentazione, anche al fine di effettuare una verifica sull'andamento delle attività e di acquisire proposte o osservazioni dai partecipanti, con l'obiettivo di perfezionare il sistema e le procedure.



8) FORMAZIONE E ASSISTENZA e 9) COSTI

➤ FORMAZIONE E ASSISTENZA

Prima dell'avvio della Sperimentazione la Direzione generale ECI e l'Albo nazionale gestori ambientali promuoveranno **una o più giornate informative** destinate ai soggetti che fanno parte del campione scelto e alle Associazioni datoriali che dovranno supportare le imprese nella sperimentazione.

Ulteriori momenti formativi saranno promossi, quando necessario, durante le diverse fasi di sperimentazione.

Inoltre, La Direzione generale ECI e l'Albo nazionale gestori ambientali si impegnano a comunicare, al momento dell'avvio della sperimentazione, i **canali di assistenza** a cui è possibile rivolgersi garantendo la riservatezza e l'integrità dei dati personali.

➤ COSTI

La volontarietà della partecipazione alla sperimentazione **non comporta alcun onere o ricavo economico per gli aderenti.**

Sperimentazione RENTRI

Stato dell'arte

Fonte: https://prototipo.rentri.it/docs/20210719%20Presentazione_Rentri_220721.pdf

Attività oggi disponibili nella sperimentazione

Attività	Descrizione
Accreditamento	<p>I soggetti che partecipano alla sperimentazione simulano l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale accedendo al portale mediante riconoscimento con autenticazione forte da parte del legale rappresentante.</p> <p>Configurano:</p> <ul style="list-style-type: none">- incaricati alla compilazione;- siti oggetto di sperimentazione;- registri per ogni sito.
Trasmissione dei dati contenuti nei registri di carico e scarico	<p>Le imprese partecipanti alla sperimentazione trasmettono i dati relativi ai movimenti di carico e scarico.</p> <ul style="list-style-type: none">• le imprese che utilizzano un gestionale aziendale trasmettono le informazioni richieste tramite interfaccia applicativa. Unico canale per gestori e trasportatori.• le imprese produttrici di rifiuti prive di un sistema gestionale, trasferiscono i dati del registro di carico e scarico su un foglio excel e lo trasmettono al RENTRI.

File excel per i produttori non dotati di gestionale

Esempi di file di produzione di un rifiuto (carico) e di avvio a smaltimento del medesimo rifiuto (scarico)

Identificativo Registro	Anno	Progressivo	Codice Tipo Operazione	Data Registrazione	Numero Fir	Data Emissione Fir	Data Trasporto Fir	Codice Eer	Codice Stato Fisico	Codice Attività Rs	Quantità	Quantità Verificata	Data Verifica Quantità	Unità Misura	Movimenti Associati	Classi Pericolo
REG00E4	2021	1C		24/11/2021				150202	SNP		100,0000			kg		HP04

Identificativo Registro	Anno	Progressivo	Codice Tipo Operazione	Data Registrazione	Numero Fir	Data Emissione Fir	Data Trasporto Fir	Codice Eer	Codice Stato Fisico	Codice Attività Rs	Quantità	Quantità Verificata	Data Verifica Quantità	Unità Misura	Movimenti Associati	Classi Pericolo
REG00E4	2021	2S		24/11/2021/19	VFR53347	24/11/2021	24/11/2021 00:00:00	150202	SNP	R13	100,0000	95,0000	24/11/2021 00:00:00	kg	2021,01	HP04

Sono state già segnalate le seguenti criticità:

- difficoltà di collegamento tra soggetto incaricato e registro (il sistema non è intuitivo);
- duplicazione delle attività per chi è produttore e tiene il registro in formato cartaceo: nostra proposta considerare il file excel scaricabile dal sito RENTRI come sostitutivo del registro;
- difficoltà di interconnessione tra sistemi gestionali aziendali e sito RENTRI che induce a prolungare la sperimentazione oltre il tempo originariamente previsto (novembre 2021).

Sono state già segnalate le seguenti criticità:

- difficoltà nel coinvolgere a costo zero le software house che gestiscono sistemi gestionali aziendali (poche aziende ad oggi stanno sperimentando);
- impossibilità a gestire le anagrafiche tramite gestionali per cui ogni modifica deve essere effettuata direttamente dal portale RENTRI.

Attività da realizzare nel prossimo futuro

Attività

Descrizione

Trasmissione dei contenuti dei formulari

Secondo le indicazioni finora avute sarà:

- relativa ai soli rifiuti pericolosi;
- i dati da trasmettere sono quelli degli attuali formulari;
- si utilizza il FIR prodotto da VI.VI.FIR;
- la trasmissione potrà essere contestuale al momento di avvio a smaltimento o recupero del rifiuto e al momento dell'arrivo a destinazione del rifiuto;
- il sistema RENTRI fa una verifica di congruità sulla correttezza del mezzo utilizzato (iscrizione all'Albo Gestori ambientali) rispetto al codice EER del rifiuto e avvisa l'utente in caso di non conformità; non fa verifiche sulle autorizzazioni degli impianti di destinazione;
- potrà essere effettuata da produttori o trasportatori incaricati dal produttore dotati di software gestionali;
- potrà essere effettuata anche senza software gestionali con una app che consente di compilare il FIR.



Le Azioni di Confindustria

Fonte: https://prototipo.rentri.it/docs/20210719%20Presentazione_Renti_220721.pdf

Le Azioni di Confindustria

- Confindustria ha seguito fin dall'inizio i lavori sulla Sperimentazione RENTRI nell'ambito del Comitato Nazionale Gestori Ambientali, rappresentando di volta in volta i **profili prioritari e di premessa** (campione realmente rappresentativo (gestionali/non gestionali), sequenza delle operazioni non in sincrono, ecc.), nonché le **criticità intervenute durante l'avvio della sperimentazione** (comunicazione, formazione, durata della sperimentazione, interconnessione gestionali aziendali e RENTRI, nomenclature, utilizzo dello spid personale degli incaricati, duplicazione degli adempimenti e necessità di semplificazione degli stessi attraverso la digitalizzazione, ecc.);
- Al fine di raccogliere le istanze delle aziende che stanno partecipando alla sperimentazione, è stato **costituito un GdL ad hoc**, che funge da filtro per le segnalazioni delle maggiori criticità all'Albo e che sarà chiamato a elaborare un Documento puntuale di osservazioni e proposte che sarà trasmesso all'Albo e al Ministero per evidenziare problemi e possibili soluzioni.